

Roma, 14 luglio 2026

Circolare n. 175/2026

Oggetto: Dogane - Prova di origine non preferenziale - Adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America - Regolamento (UE) 2026/1422 e Regolamento (UE) 2026/1455 - Avviso ADM del 7 luglio 2026.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento in oggetto chiarisce le modalità con cui gli importatori possono dimostrare l'origine delle merci statunitensi per beneficiare del trattamento tariffario previsto dal Regolamento (UE) 2026/1455, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea sull'applicazione del nuovo articolo 59 bis del Regolamento (UE) 2015/2447. La Commissione europea ha precisato che non è previsto uno specifico certificato di origine rilasciato dalle autorità statunitensi. Rimane pertanto valido il principio della libera prova dell'origine, secondo cui spetta all'importatore fornire la documentazione idonea a dimostrare che le merci sono di origine statunitense.

Pur non essendo obbligatorio, l'ADM ritiene opportuno acquisire un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti, corredato dalla prova che le merci siano state trasportate direttamente dagli Stati Uniti all'Unione europea.

Se invece le merci transitano attraverso Paesi terzi, l'importatore deve dimostrare che esse sono rimaste sotto vigilanza doganale e che non hanno subito trasformazioni, salvo quelle strettamente necessarie alla loro conservazione o all'apposizione di marchi, etichette o sigilli.

Tale prova può essere fornita mediante un certificato di non manipolazione oppure tramite altra documentazione commerciale o di trasporto.

L'Avviso evidenzia, infine, che il rilascio di una decisione IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine) può costituire un valido supporto per attestare l'origine delle merci in fase di importazione.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [173/2026](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO

REGOLAMENTO (UE) 2026/1422 DEL 25 GIUGNO 2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1455 DEL 25 GIUGNO 2026

PROVA DELL'ORIGINE PER MERCI STATUNITENSIS

Roma, 07 luglio 2026. Nelle more della pubblicazione di un documento di orientamento per gli Stati Membri volto a fornire chiarimenti sull'applicazione del nuovo articolo 59 *bis* del Regolamento (UE) 2015/2447, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422, la Commissione, nel corso della 66^a riunione del Customs Expert Group – Origin Section, ha fornito prime indicazioni operative.

In particolare, relativamente all'art. 6 del citato regolamento (UE) 2026/1455, secondo cui l'origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull'origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione ha precisato che:

- non è stato previsto uno specifico certificato di origine, rilasciato dalle autorità statunitensi, da utilizzare ai fini di quanto previsto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2026/1445;
- resta inalterato il principio della libera prova dell'origine, in base al quale è l'importatore a dover fornire documentazione idonea a dimostrare l'origine delle merci.

Ciò posto, per poter beneficiare del trattamento tariffario riservato alle merci statunitensi dal citato regolamento (UE) 2026/1455, allo stato attuale, ancorché non obbligatorio, è utile l'acquisizione di un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle competenti autorità statunitensi, **unitamente** alla dimostrazione che le merci siano state trasportate direttamente dagli U.S.A. all'Unione Europea (**trasporto diretto**).

Invece, qualora la merce non provenga direttamente dagli Stati Uniti, avendo attraversato paesi terzi, occorre fornire prova che la merce sia rimasta sotto vigilanza doganale ovvero, se immagazzinata o frazionata in altri paesi, non abbia subito modifiche se non quelle necessarie a conservarle in buono stato o per l'apposizione di marchi, etichette, sigilli (art. 59 *bis* del Reg. (UE) 2026/1422). Tale circostanza può essere attestata attraverso un certificato di non manipolazione o altra documentazione di trasporto o commerciale.

In tale contesto, può rappresentare un utile supporto il rilascio di una decisione IVO all'importazione.